

Corte d'Appello di Firenze 20 novembre 2007



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE

Composta dai Signori Magistrati:

Dott. Giulio De Simone Presidente rel.

Dott. Valentino Pezzuti Consigliere

Dott. Edoardo Monti Consigliere

ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile iscritta al n. 1296/2001 del Ruolo generale contenzioso di questa Corte e vertente tra

Società Immobiliare Padana Appalti S.p.A., in persona dell'amministratore unico Valentino Ortolani, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Ferrari e Fabio Colzi, elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio di quest'ultimo in via San Gallo n. 76, giusta procura a margine dell'atto di citazione in appello

APPELLANTE

e

F. A., rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Mario Chiti e dall'Avv. Gaetano Viciconte ed elettivamente domiciliato in Firenze presso il loro studio in viale

Matteotti n. 60, in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALI

Oggetto: risarcimento del danno da occupazione illegittima.

All'udienza del 9 dicembre 2005 i procuratori delle parti così concludevano:

per l'appellante: "Voglia la Corte, in riforma dell'impugnata sentenza ed in via gratata: dichiarare l'interruzione del processo dalla data del 7 dicembre 2000 e la nullità dell'attività processuale svoltasi dopo quella data; accertare la prescrizione; previa rinnovazione della C.T.U. ed ammissione dei mezzi di prova chiesti in primo grado, dichiarata comunque l'insussistenza di responsabilità in capo alla convenuta, respingere le domande attrici; limitare il danno a quanto risulterà di giustizia; accertare la tempestività del decreto di esproprio; con vittoria di spese".

Per l'appellato ed appellante incidentale: "Voglia la Corte respingere l'appello principale; nella denegata ipotesi di accoglimento di questo, accogliere anche quello incidentale, condannando la Immobiliare Padana al pagamento della somma di £ 565.637.549, vinte le spese".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato il 18 luglio 1992, F. A. conveniva la società S.I.P.A. s.r.l. avanti al Tribunale di Livorno. Esponeva l'attore che alcuni suoi terreni, posti in territorio del Comune di Cecina, erano stati assoggettati a procedura di esproprio, per la costruzione della strada statale variante Aurelia SS1, quindi oggetto di decreto prefettizio del 25 marzo 1981 che autorizzava l'occupazione d'urgenza per cinque anni; la materiale immissione nel possesso dei terreni, ad opera dell'Impresa Rizzi (poi incorporata nell'Impresa Rizzi S.p.A., che era poi incorporata dalla S.I.P.A. S.p.A.) che agiva in nome e

per conto dell'ANAS, avveniva il 18 maggio 1981, salvo che per un ulteriore appezzamento, che era invece occupato il 17 febbraio 1983. Il decreto di esproprio, per tutti i detti terreni, veniva emesso dal Prefetto di Livorno in data 6 luglio 1989, allorché dunque i termini per l'occupazione temporanea erano scaduti mentre l'opera pubblica era stata realizzata. Si era dunque verificata un'ipotesi di trasferimento della proprietà dei terreni in capo all'ente pubblico, con correlativo diritto dell'ex proprietario di essere risarcito del danno, cosa che l'attore effettivamente domandava. Si costituiva la S.I.P.A., che contestava la sussistenza di proprie responsabilità per gli eventuali ritardi nella procedura di esproprio, eccepiva la prescrizione, evidenziava come la somma determinata a titolo di indennità di esproprio ad opera della competente commissione provinciale fosse adeguata anche in relazione al chiesto risarcimento. Espletata C.T.U., la difesa della S.I.P.A. dichiarava, all'udienza del 7 dicembre 2000, l'avvenuta incorporazione ad opera della Società Immobiliare Padana Appalti S.p.A.. Il Tribunale, non pronunciato alcun provvedimento in esito alla predetta incorporazione, emetteva sentenza con cui preliminarmente affermava che l'incorporazione non dava luogo ad estinzione del soggetto incorporato e dunque non rendeva necessaria l'interruzione del processo. Nel merito, escludeva il decorso della prescrizione perché il termine in discorso iniziava da quando l'occupazione aveva cessato di essere legittima. Escludeva ancora che sulla legittimità dell'occupazione avessero rilevanza i provvedimenti di proroga, ritenendo che essi fossero intervenuti allorché il termine di occupazione era già scaduto. Affermava poi che la dedotta responsabilità della pubblica amministrazione nella mancata adozione del decreto di esproprio non faceva venir meno l'illegittimità dell'operato dell'impresa appaltatrice, che aveva agito allorché il

provvedimento di occupazione aveva cessato di legittimare il suo operato. Faceva infine proprie le indicazioni del C.T.U. e condannava al pagamento della somma di £ 579.053.735.

Proponeva appello la Immobiliare Padana Appalti S.p.A., che con primo motivo si doleva per la mancata interruzione del processo di primo grado allorché era stata dichiarata l'avvenuta fusione per incorporazione dell'allora convenuta e la conseguente estinzione di quella; ne sarebbe conseguita la nullità degli atti successivi alla mancata interruzione, ivi compresa dunque la sentenza del tribunale. Con secondo motivo l'appellante deduceva l'erroneità della liquidazione dei danni pretesi dall'A., nonché nella determinazione della decorrenza della rivalutazione. Censurava poi il mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione, si doleva per la inadeguata valutazione del comportamento tenuto dalla S.I.P.A. ai fini dell'esclusione di sue responsabilità nel fatto illecito, ricordava che una somma corrispondente all'indennità di esproprio era stata comunque depositata, infine contestava la ritenuta intempestività del decreto di espropriazione. Si costituiva l'A., contestando la fondatezza delle ragioni del gravame principale e proponendo, in via incidentale subordinata, appello con cui chiedeva che la Immobiliare Padana fosse comunque condannata al pagamento della minor somma di £ 565.637.549. Nel corso del giudizio d'appello il difensore della Immobiliare Padana dichiarava che la propria assistita era stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria; il giudizio era interrotto, quindi riassunto ad istanza della stessa appellante. Quest'ultima, con la memoria di replica, deduceva che per la domanda riconvenzionale sarebbe stato competente il tribunale che aveva dichiarato lo stato d'insolvenza, dal momento che quella

domanda era destinata ad incidere sullo stato passivo; a questa Corte sarebbe rimasto da decidere sulla domanda principale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione di competenza, proposta per ultima in ordine di tempo, si palesa come prima in ordine logico. Va allora anzitutto chiarito il senso delle parole, che si leggono nella difesa scritta che vorrebbe il trasferimento della cognizione sulla domanda riconvenzionale al giudice delegato del tribunale competente per la procedura di amministrazione straordinaria. In questo giudizio, di domande riconvenzionali non ce ne sono: l'attore ha agito per il risarcimento dei danni da occupazione divenuta illegittima, la convenuta si è difesa declinando in differenti profili la negatoria di dover pagare. Volendo comunque dare un senso all'argomentazione svolta da ultimo dall'appellante ed intendendo che le azioni, al cui esito potrebbe rimanere modificata la situazione dello stato passivo, competerebbero al tribunale preposto alla garanzia della *par condicio*, diviene evidente che la difesa dell'appellante aveva voluto dire che la pretesa dell'Arnaboldi, di vedersi risarcito il danno, dovrebbe venir conosciuta dal tribunale che aveva dichiarato lo stato d'insolvenza; presumibilmente, quello di Ferrara, sede della società, ancorché l'eccipiente non lo specifichi. La tesi non può essere condivisa. La vis attrattiva cui si riferisce l'appellante e che è prevista dall'art. 24 della legge fallimentare non può comportare un'inammissibile retrocessione del processo, la cui cognizione in sede di gravame spetta funzionalmente al giudice di appello quale giudice naturale di secondo grado (in questi termini, in modo esplicito, Corte appello Ancona, 27 dicembre 2003, n. 839, preceduta peraltro da Cass. Civ. sez. I, 25 luglio 2002, n. 10912 e da Cass. Civ. sez. lav., 2 ottobre 1991, n. 10265).

La nullità che l'appellante deduce con il primo motivo e che sarebbe conseguenza della mancata interruzione in seguito a fusione per incorporazione, sussiste. Invero, nel vigore del diritto societario modificato dal d.lgs 17 gennaio 2003, n. 6, segnatamente per effetto dell'art. 2504 bis c. c., la fusione della società non determina, in caso di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata, né crea, nell'ipotesi di fusione paritaria, un nuovo soggetto di diritto, ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo; la giurisprudenza di legittimità (in particolare, Cass. Civ. sez. un., 8 febbraio 2006, n. 2637) ne fa conseguire che la fusione per incorporazione non determina l'interruzione del processo, ai sensi dell'art. 300 c. p. c.. Nel regime previgente, tuttavia, il testo dell'art. 2501 c.c. non consentiva un'interpretazione come quella fornita dalla pur vigorosa motivazione offerta dal giudice di Livorno; ed a quella specifica situazione processuale che si era verificata all'udienza del 7 dicembre 2000, caratterizzata dall'esplicita richiesta del procuratore della convenuta, di pronuncia dell'interruzione del giudizio, si sarebbe attagliata, assai meglio del silenzio dell'istruttore, quanto affermato da *Cassazione civile*, sez. I, 24 aprile 2007, n. 9900: *“La dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., dal procuratore della parte costituita, sebbene strutturata come dichiarazione di scienza, riveste carattere strettamente negoziale, e postula la esistenza di una volontà del dichiarante di provocare l'interruzione del processo; tale effetto non si realizza quando la causa interruttiva (nella specie, la fusione per incorporazione) risulti semplicemente comunicata (attraverso il deposito dell'atto di fusione), con contestuale precisazione delle conclusioni, che rivela una*

volontà opposta a quella di provocare l'interruzione e rende incomprensibili le ragioni della comunicazione". Sta di fatto comunque che alla riconosciuta nullità della decisione impugnata non può far seguito quell'estinzione del giudizio, perorata dall'appellante. Vigeva viceversa il principio, espresso da Cass. Civ. sez. I, 8 settembre 1998, n. 8870, per cui "In applicazione, da un lato, del principio di conversione della causa di nullità della sentenza in motivi di impugnazione (art. 161 c.p.c.), e, dall'altro, di quello di tassatività delle ipotesi di remissione al primo giudice (di cui all'art. 354 c.p.c.), il giudice di appello, che dichiara la nullità della sentenza per la mancata interruzione ipso iure del processo in dipendenza della morte del procuratore costituito, deve trattenerne la causa e deciderla nel merito. "

All'esame dell'eccezione pregiudiziale di merito va anteposto quello della ritualità, in quanto tempestivo, del decreto d'esproprio, cosicché non di risarcimento del danno (con conseguente prescrizione quinquennale) dovrebbe trattarsi ma di liquidazione dell'indennità di espropriazione. Come già in prime cure l'appellante ha invero dedotto che, prima del decorso del termine previsto per la validità dell'occupazione d'urgenza, sarebbe stato pronunciato il provvedimento ablatorio (che reca la data del 6 luglio 1989); poiché il termine quinquennale di validità dell'occupazione sarebbe stato prorogato di complessivi tre anni per effetto delle successive leggi 42/1984 e 47/1988 e poiché (questa è la tesi dell'appellante) il termine iniziale d'efficacia dei provvedimenti d'occupazione, sarebbe non già quello inerente il primo gruppo dei terreni occupati (quelli riguardati dal verbale di consistenza del 18 maggio 1981) ma quello decorrente dall'effettiva immissione in possesso del terreno occupato il 17 febbraio 1983, ne conseguirebbe che il decreto di

espropriazione, che concerneva tutti i terreni occupati, sarebbe intervenuto tempestivamente per l'intera proprietà dell'A. assoggettata alla procedura in discorso. L'argomento si palesa del tutto carente di pregio, per ciò che attiene ai terreni oggetto del primigenio decreto d'occupazione d'urgenza: non vi intravedono ragioni di diritto (né l'appellante ne manifesta) perché il diritto del proprietario, a veder rispettati ad opera della P.A. i termini dell'occupazione d'urgenza, possano venir pretermessi ad opera di un successivo provvedimento d'occupazione che riguardi altro bene. Tuttavia, non può neppure trascurarsi (come invece ha fatto il Tribunale) la differente condizione giuridica in cui sono venuti a trovarsi i due gruppi di beni assoggettati ad occupazione, al terreno occupato da ultimo dovendosi ritenere applicabile quella proroga di complessivi tre anni, che ha condotto il termine per la legittimità dell'occupazione a scadere il 18 febbraio 1991, ben oltre dunque il sopraggiungere del decreto di esproprio. Alla domanda del proprietario relativa a questa particella dovrà dunque applicarsi non già la regola del risarcimento da fatto illecito ma quella dell'indennizzo per esproprio legittimo; anche se, come si vedrà più sotto, la cosa comporta differenze ormai modeste.

Per ciò che attiene invece alle particelle oggetto del primo provvedimento d'occupazione e che sono state irreversibilmente trasformate prima dell'adozione del decreto di esproprio, occorre valutare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione. Quest'ultima decorre, come correttamente aveva già affermato il primo giudice, da quando il diritto (alla restituzione ovvero al risarcimento del danno) poteva esser fatto valere, cioè dalla fine del periodo di legittimità dell'occupazione. Questa è iniziata il 18 maggio 1981; aveva durata quinquennale; è stata prorogata per tre anni ad opera degli interventi legislativi

che si sono detti; andava dunque a scadere il 19 maggio 1989; l'azione è stata proposta il 18 luglio 1992; la prescrizione quinquennale non è dunque maturata.

In ordine alla individuazione nell'attuale appellante del soggetto responsabile per il risarcimento del danno provocato dalla condotta materiale che s'è detta (ma anche per ciò che riguarda la titolarità del lato passivo dell'obbligazione al pagamento dell'indennità di esproprio e di quella di occupazione d'urgenza il discorso è analogo), occorre ricordare che l'impresa appaltatrice aveva ricevuto, con decreto ministeriale, incarico di agire in nome e per conto dell'ANAS, onde era stata posta in essere una figura di delegazione amministrativa. Può aggiungersi che, in tema di responsabilità per fatto illecito extracontrattuale, essa grava sull'effettivo autore della condotta. Ha invero più volte affermato la corte di legittimità (se ne ricorda la pronuncia di Cass. Civ. sez. I, 17 maggio 2005, n. 10354) che *“Nelle controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno derivante da occupazione appropriativa di un suolo da parte della p.a., la legittimazione passiva spetta, così come nelle controversie relative alla determinazione dell'indennità di espropriazione, non all'autorità amministrativa che ha emesso il decreto di occupazione d'urgenza o che deve emettere il decreto di esproprio (nella fattispecie il Presidente della Giunta regionale), bensì all'espropriante”*.

Per poter determinare come debba liquidarsi il danno subito dall'A. per effetto della privazione dei suoi terreni avvenuta all'esito non già di procedimento di esproprio ma per l'irreversibile trasformazione di essi, in costanza di una situazione di illegittima occupazione ed in assenza di una pretesa del proprietario alla restituzione dei medesimi beni, converrà formulare una breve premessa in ordine alla storia della vicenda che va sotto il nome di accessione

invertita od occupazione acquisitiva. Com'è noto, la legge (l'art. 934 del codice civile) prevede che la costruzione realizzata sopra il suolo altrui appartenga al proprietario del terreno, salvo il diritto dell'autore dell'opera a ricevere dal proprietario, che intenda ritenere il manufatto, il valore dei materiali e della mano d'opera ovvero l'aumento di valore del fondo. Prescindendo da questo dettato normativo la corte di legittimità ha tuttavia elaborato il principio in forza del quale la pubblica amministrazione, che trasformi in modo irreversibile il terreno altrui senza provvedere all'emanazione di un decreto di esproprio e sempre che l'occupazione fosse inizialmente legittimata da un idoneo provvedimento, divenga proprietaria del suolo, al precedente titolare di questo residuando un diritto al risarcimento del danno. Il giudice delle leggi, chiamato a pronunciarsi sulla questione, ha più volte affermato che *l'accessione invertita* "realizza un modo di acquisto della proprietà [...] giustificato da un bilanciamento fra interesse pubblico (correlato alla conservazione dell'opera in tesi pubblica) e l'interesse privato (relativo alla riparazione del pregiudizio sofferto dal proprietario) la cui correttezza "costituzionale" è ulteriormente» confortata «dal suo porsi come concreta manifestazione, in definitiva, della funzione sociale della proprietà" (*sentenza n. 188 del 1995, che richiama la sentenza n. 384 del 1990*). Per ciò che concerne l'ammontare del risarcimento, l'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ha introdotto nell'art. 5 bis della legge 359/1992 un comma 7 bis, che per le ipotesi di occupazione acquisitiva antecedenti le legge stessa commisura la liquidazione del danno all'indennità di espropriazione, maggiorata del 10%, relativa al terreno stesso.

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, già con la sentenza in data 30 maggio 2000 pronunciata nel caso Carbonara e Ventura contro Italia, ha avuto modo di affermare che quel modo di sottrazione del diritto di proprietà costituiva una

violazione dell'art. 1 del Prot. N. 1 del trattato firmato a Roma il 4 novembre 1950, cui è stata data esecuzione con la legge 4 agosto 1955, n. 848, noto come Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo; nelle successive pronunce sul medesimo (in particolare con quella in data 11 dicembre 2003) e su altri analoghi casi aveva poi precisato che il risarcimento del danno, per l'ipotesi che il proprietario non avesse avuto intenzione di tornare in possesso del proprio terreno, doveva essere commisurato al valore di mercato che il terreno stesso aveva al momento della pronuncia. Questa corte territoriale aveva costantemente affermato i medesimi principi sin dalla sentenza 29 novembre 2004-20.1.2005, n. 111; aveva invero ritenuto, tra gli altri argomenti, di fondarsi su quanto veniva indicato dalla Corte Costituzionale [la cui sentenza 19 gennaio 1993 n.10 afferma che *“Le norme internazionali appena ricordate sono state introdotte nell'ordinamento italiano con la forza di legge propria degli atti contenenti i relativi ordini di esecuzione (v. sentt. nn. 188 del 1980, 153 del 1987 e 323 del 1989) e sono tuttora vigenti, non potendo, certo, esser considerate abrogate dalle successive disposizioni del codice di procedura penale (...) perché si tratta di norme derivanti da una fonte riconducibile a una competenza atipica e, come tali, insuscettibili di abrogazione o di modificazione da parte di disposizioni di legge ordinaria”*] e, in coerenza con quest'indirizzo, dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. I, 8 luglio 1998, n. 6672: *“Le norme della Convenzione Europea sui diritti dell'uomo, nonché quelle del primo protocollo addizionale, introdotte nell'ordinamento italiano con l. 4 agosto 1955 n. 848, non sono dotate di efficacia meramente programmatica. Esse, infatti, impongono agli Stati contraenti, veri e propri obblighi giuridici immediatamente vincolanti, e, una volta introdotte nell'ordinamento statale interno, sono fonte di diritti ed obblighi per tutti i soggetti. Né può dubitarsi del fatto che le norme in*

questione - introdotte nello ordinamento italiano con la forza di legge propria degli atti contenenti i relativi ordini di esecuzione, non possono ritenersi abrogate da successive disposizioni di legge interna, poiché esse derivano da una fonte riconducibile ad una competenza atipica e - come tali - sono insuscettibili di abrogazione o di modificazione da parte di disposizioni di legge ordinaria.”

Il tema dell'efficacia, nel diritto interno, delle norme del trattato che s'è detto, anche nell'interpretazione che esse ricevono ad opera della Corte che dal quel trattato è stata istituita non hanno comunque mancato di formare oggetto, negli anni scorsi, di vivace dibattito, che ha animato la dottrina non meno della giurisprudenza. In epoca recente, questa corte territoriale, preso atto della condanna che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo aveva pronunciato a carico dello Stato italiano in conseguenza di una decisione adottata dalla corte di Cassazione, ha avuto modo di rilevare che *“di fronte ad una decisione della giustizia italiana che disattenda le interpretazioni date dalla Corte europea dei diritti dell'uomo alle norme della Convenzione, il cittadino soccombente ha la possibilità di proporre le sue ragioni davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo e questa può attribuirgli un risarcimento per la violazione operata dalla decisione diversamente orientata del giudice nazionale (ne dà recente testimonianza la decisione 13 giugno 2006 della Grande Chambre, nella controversia Traghetti del Mediterraneo S.p.A. in liquidazione contro Italia); se questo è nel sistema, non si vede come il giudice interno possa ritenersi autonomo nell'interpretare la Convenzione rispetto alla Corte europea dei diritti dell'uomo e non si vede come negare che le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo sono cogenti per ogni giudice italiano”*.

E' ora intervenuta la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 349 del 22 ottobre 2007. Con essa il giudice delle leggi, investito della questione della conformità alla Carta dell'art. 5 bis, comma 7 bis, della legge 359/1992, dopo aver preso le distanze dalla propria precedente decisione 10/1993, che s'è citata in precedenza, è pervenuta a leggere il nuovo testo dell'art. 117 della Carta nel senso che il vincolo alla potestà legislativa, che ivi si rinviene, sarebbe differente a seconda che esso provenga dall'ordinamento comunitario o dagli obblighi internazionali. Come risultato dell'architettura istituzionale che nella citata decisione si è costruita il giudice delle leggi ha precisato che *"Questa Corte e la Corte di Strasburgo hanno in definitiva ruoli diversi, sia pure tesi al medesimo obiettivo di tutelare al meglio possibile i diritti fondamentali dell'uomo"*. Il risultato di questa tutela, a sette anni dalla ricordata sentenza della CEDU sull'illegittimità dell'istituto dell'accessione invertita, va considerato anche alla stregua dell'oggetto della sentenza in discorso, che la Corte Costituzionale ha così precisato: *"Al riguardo, occorre premettere che entrambe le ordinanze di rimessione non sollevano il problema della compatibilità dell'istituto dell'occupazione acquisitiva in quanto tale con il citato art. 1, ma censurano la norma denunciata esclusivamente nella parte in cui ne disciplina la ricaduta patrimoniale. Pertanto, oggetto del thema decidendum posto dalla questione di costituzionalità è solo il profilo della compatibilità di tale ricaduta patrimoniale disciplinata dalla norma censurata con la disposizione convenzionale, ciò che impone di fare riferimento alle conferenti sentenze del giudice europeo di Strasburgo"*. Ne è conseguito che il *decisum* si è limitato all'affermazione dell'illegittimità costituzionale di quel sistema di risarcimento del danno da accessione invertita che è dettato dall'art. 5 bis, comma 7 bis, della legge 359/1992, mentre non v'è stata pronuncia in ordine alla legittimità

dell'accessione invertita. Ciò non significa, atteso che l'oggetto della pronuncia di cui si tratta è limitato proprio a quel tema che lo stesso giudice delle leggi ha enunciato, che la questione delle conformità a dettato normativo della pratica dell'accessione invertita sia rimasto precluso all'interpretazione del giudice ordinario ovvero di quello amministrativo. Giova a questo proposito ricordare che con la propria sentenza in data 21 maggio 2007, n. 2582, il Consiglio di Stato (non senza aver affermato che *“L'istituto giurisprudenziale dell'occupazione espropriativa - secondo il quale, anche in assenza di un atto di natura ablatoria, l'amministrazione acquisirebbe a titolo originario la proprietà dell'area altrui, quando su di essa ha realizzato in tutto o in parte un'opera pubblica, in attuazione della dichiarazione della pubblica utilità, con conseguente decorso, dalla data in cui si verifica tale acquisto, del termine quinquennale per il risarcimento del danno - non può ritenersi vigente, sia in quanto non è conforme ai principi della convenzione europea dei diritti dell'uomo e del diritto comunitario, che precludono di ravvisare un'espropriazione indiretta o sostanziale in assenza di un idoneo titolo legale, sia in quanto è incompatibile con l'art. 43 d.P.R. 327/2001, che attribuisce all'amministrazione il potere discrezionale di acquisire in sanatoria, con atto ablativo formale, la proprietà delle aree occupate nell'interesse pubblico in carenza di titolo, escludendo così che una simile acquisizione possa avvenire in via di mero fatto”*) ha invero rilevato come *“L'art. 43 d.P.R. 327/2001 si riferisce a tutti i casi di occupazioni sine titolo, anche a quelle già sussistenti alla data della sua entrata in vigore, giacché l'art. 57 del medesimo testo unico, richiamando i procedimenti in corso ha previsto norme transitorie unicamente per individuare l'ambito di applicazione della riforma in relazione alle diverse fasi fisiologiche del procedimento, mentre l'atto di acquisizione ex art. 43 è*

emesso ab externo del procedimento espropriativo e non rientra, pertanto, nell'ambito di operatività della normativa transitoria". La particolare efficacia di convincimento di cui godono le pronunce del massimo consesso amministrativo in questa materia, efficacia che proviene dalla considerazione del particolare percorso di gestazione che il nuovo T.U. ha seguito, impone di condividere, come interpretazione che si avvicina al crisma dell'autenticità, la lettura ora proposta dal Consiglio di Stato. In conclusione, non ostando più il limite legislativo del ricordato comma 7 bis dell'art. 5 bis della legge 359/1992, il risarcimento del danno che il privato abbia subito per effetto della privazione del diritto di proprietà dev'essere commisurato al valore del bene sottratto.

Il C.T.U. nominato nel corso di questo giudizio d'appello ha stimato il valore dei terreni di cui si tratta e con riferimento al tempo in cui è avvenuta l'occupazione in £ 19.000,00 ad ettaro. La superficie sottratta alla proprietà dell'A. per effetto della realizzazione dell'opera pubblica in costanza di occupazione illegittima è pari ad ha 1,79.40, il che ha condotto il C.T.U. ad indicare in £ 34.086.000 il valore all'epoca. La Corte fa propria quest'indicazione, che è frutto di procedimento immune da vizi logici. Sono passati quasi trent'anni; quindici di processo. In questi trent'anni i valori immobiliari sono profondamente cambiati, maggiormente quelli dei fabbricati e dei terreni edificabili, meno quelli dei terreni agricoli come quelli per cui è giudizio. Può tuttavia ragionevolmente presumersi (e la volontà di mantenere il processo in termini temporali il più possibile rispettosi del dettato dell'art. 111 comma II della Costituzione non è estranea al ragionamento) che, in un arco di tempo così vasto le oscillazioni dei valori immobiliari si siano

compensate al loro interno, sì da equivalere alla svalutazione monetaria; se ne deve concludere affermando che quel valore, che il C.T.U. ha indicato come riferito al 1981, possa corrispondere ad un valore odierno previa rivalutazione. Si perviene allora all'importo di € 62.571,27. Gli interessi legali, calcolati sull'anzidetto capitale per il medesimo arco di tempo, corrispondono ad € 25.104,96; ad essi, per il periodo in cui l'occupazione è rimasta legittima, può attribuirsi valenza di indennità d'occupazione. All'appellato competerà dunque, per la perdita dei terreni oggetto della prima occupazione, la somma di € (62.571,27+25.104,96) 87.676,23.

Per effetto dell'intervento di realizzazione dell'opera pubblica la proprietà dell'A., che si trova in una collocazione di particolare pregio paesistico ed è dunque suscettibile di uno sviluppo economico legato ad attività collaterali a quella meramente agricola, è stata divisa in due parti. Per poter continuare ad utilizzare il bene che gli era residuo, l'A. ha inoltre dovuto sostenere una serie di spese, soprattutto connesse alla necessità di ristabilire un collegamento tra le due parti residue. Il C.T.U. ha indicato il danno provocato alla parte residua per effetto della privazione illegittima della proprietà utilizzando lo stesso criterio che l'art. 40 detta in materia di espropriazione legittima; il ricorso all'analogia è corretto ed il metodo viene condiviso dal collegio, che fa propri anche i risultati cui il C.T.U. è pervenuto: a questo titolo spetta all'Arnaboldi la somma derivante dalla rivalutazione dell'importo iniziale (€ 107.017,00), che l'ausiliare del giudice ha riferito al tempo dell'occupazione, dunque €

380.379,30, che maggiorata degli interessi legali (€ 152.616,50) diviene € 532.995,8.

La particella n. 236 b del foglio n. 4 del NCT di Cecina è stata legittimamente espropriata, come s'è detto. La competenza funzionale a liquidare la relativa indennità spetta a questa Corte, che dunque così interpreta, anche alla stregua delle difese dell'attuale appellante, la domanda dell'A. Per determinare l'indennità di esproprio di cui si tratta conviene premettere che, in pari data rispetto alla ricordata decisione n. 349/2007, la Corte Costituzionale ha espunto (sentenza n. 348/2007) dall'ordinamento positivo anche le norme dell'art. 5 bis, commi 1 e 2 della legge 359/1992 nonché l'art. 37, commi 1 e 2, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, concernenti le modalità di liquidazione dell'indennità di espropriazione dei terreni edificabili. Il giudice delle leggi, che già in passato aveva affermato che l'indennizzo espropriativo doveva assicurare al proprietario un "serio ristoro" ma aveva poi escluso che il sistema indennitario previsto dall'art. 5 bis citato (e che comportava una liquidazione del diritto dell'espropriato con una somma variabile dal 30 al 50 per cento del valore di mercato e che veniva poi assoggettata ad un prelievo fiscale pari a circa il 20 per cento, come la stessa sentenza 348/2007 della Corte Costituzionale non manca di rilevare) fosse in contrasto con l'art. 42 Cost., si è uniformato alla giurisprudenza proveniente da Strasburgo (ed anche qui giova ricordare che questa corte lo aveva già fatto) nel ritenere che l'indennizzo previsto dalle norme interne non soddisfaceva le esigenze di tutela del diritto di proprietà quando, per la determinazione dell'indennità, non si considerino le caratteristiche del bene da espropriare ma si adotti un diverso criterio

che prescindendo dal valore di esso: il legittimo sacrificio che può essere imposto in nome dell'interesse pubblico non può giungere sino alla pratica vanificazione dell'oggetto del diritto di proprietà. La pronuncia, è evidente, riguarda l'art. 5 bis, cioè la determinazione dell'indennità per l'espropriazione dei suoli edificabili, per i suoli agricoli vigendo la norma dell'art. 16 e seguenti dalla legge 865/1971; ancora, è noto che la legittimità di queste ultime norme, alla stregua della disciplina dettata dalla ricordata convenzione Europea, è stata portata all'esame della corte di Strasburgo, che non si è ancora pronunciata. Tuttavia, ad una lettura costituzionalmente orientata dell'intero sistema non può sfuggire che il principio della serietà del ristoro e dell'equivalenza di questo al valore venale deve concernere anche i suoli agricoli. Nel caso concreto, il C.T.U. ha indicato detto valore (sempre con riferimento al tempo dell'occupazione) in £ 225.120; questa somma, rivalutata ad oggi e convertita nella moneta corrente, equivale ad € 317,20. Per il periodo di occupazione compete all'A. la relativa indennità, che ben può venir commisurata agli interessi legali sulla somma anzidetta, a far tempo dal primo anno di occupazione a fino al decreto di esproprio. Si tratta dunque di € 31,31. Sommando capitale ed interessi (cioè indennità di espropriazione e di occupazione) si ottiene l'importo di € 348,51. L'A. avrebbe avuto diritto a percepire detta somma tempestivamente; dalla data del decreto di espropriazione gli debbono dunque venir riconosciuti gli interessi legali. Va comunque tenuto conto, ai fini del calcolo delle complessive spettanze dell'appellato, che l'impresa appaltatrice ha provveduto al deposito dell'indennità di espropriazione; gli interessi

maturati su quella somma dovranno venir detratti da quelli che si sono indicati in precedenza.

Questo grado d'appello si conclude affermando il diritto dall'A. a percepire una somma inferiore a quella già riconosciutagli dal primo giudice: l'importo di £ 579.053.735, rivalutato dal 1 gennaio 1982 come stabilito dal Tribunale, è ad oggi pari ad € 962.510,00 oltre interessi legali per € 417.142,58; ma ciò non toglie che l'appellante abbia visto rigettare quasi tutte le sue ragioni di doglianza avverso il provvedimento impugnato, cosicché essa rimane soccombente e dovrà rifondere all'appellato le spese del grado. Queste sono liquidate in complessivi € 26.798,20 (€ 1.141,67 per esborsi imponibili, e 8.896,02 per diritti, € 13.909,78 per onorari, € 2.850,73 per rimborso forfettario) oltre IVA se dovuta e CAP.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Firenze, Sez. I Civile, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto dall'Immobiliare Padana Appalti S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale di Livorno in data 20-22 marzo 2001, n. 287 dichiara la nullità della decisione; in accoglimento della domanda proposta da F. A. condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato della somma di € 87.676,23 a titolo di risarcimento del danno per l'illegittima privazione del diritto di proprietà, € 532.995,8 a titolo di risarcimento del danno arrecato alla residua proprietà dell'A., € 348,51 a titolo di indennizzo per l'espropriazione e per il periodo di occupazione legittima. Condanna infine l'appellante a rifondere all'appellato le spese di questo grado, liquidate in € 26.798,20 oltre IVA se dovuta e CAP.

Così deciso in Firenze il 13 novembre 2007.

Depositata in cancellaria il 20 novembre 2007-11-21 col n. 1470